

(Stato 1° agosto 2013)

**Ordinanza del DATEC
concernente le indicazioni dell'etichetta Energia
per le automobili nuove
(OEEA)**

del 5 luglio 2011 (Stato 1° agosto 2013)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto il numero 4.1 dell'appendice 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹
sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1 Calcolo dell'equivalente benzina²

L'equivalente benzina è calcolato come segue:

- a. per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,12;
- b. per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 1,04 l/m³;
- c. per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,77;
- d. per le automobili alimentate con miscela di carburante (E85): consumo di energia (E85) in l/100 km \times 0,79;
- e. per le automobili a propulsione esclusivamente elettrica: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,11 l/kWh.

Art. 2³ Emissioni di CO₂ dei veicoli elettrici

Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, le emissioni di CO₂ generate dalla produzione di energia elettrica si calcolano come segue sulla base del consumo di energia riportato nell'approvazione del tipo: consumo di energia in kWh/km \times 111 g CO₂/kWh.

RU 2011 3499

¹ RS 730.01

² Basi di calcolo conformemente alle indicazioni del Laboratorio federale di prova dei materiali per conto dell'Ufficio federale dell'energia fornite nel 2010.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del DATEC del 3 lug. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 4055).

Art. 3 Quote delle emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima per le miscele di carburanti

- ¹ Le emissioni di CO₂ di origine biogena sono considerate senza incidenza sul clima.
- ² La quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima, generate dalla miscela di gas naturale, è pari al 10 per cento.
- ³ Per le automobili alimentate esclusivamente con la miscela di carburante E85, la quota di emissioni di CO₂ senza incidenza sul clima è pari al 78 per cento.

Art. 4⁴ Valore comparativo

Per il 2014, il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le automobili nuove immatricolate secondo l'appendice 3.6 numero 2.6.1 dell'OEn (valore comparativo) è di 148 g/km.

Art. 5⁵ Valori medi e divergenze standard del consumo energetico assoluto e dell'efficienza energetica relativa

- ¹ Per il 2014, il valore medio (\bar{E}) del consumo energetico assoluto è di 6.546778995.
- ² Per il 2014, la divergenza standard (σ_E) del consumo energetico assoluto è di 2.034646103.
- ³ Per il 2014, il valore medio (\bar{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.003980459.
- ⁴ Per il 2014, la divergenza standard (σ_{EE}) dell'efficienza energetica relativa è di 0.001050185.

Art. 6 Calcolo dell'equivalente benzina per l'energia primaria⁶

Per l'energia primaria l'equivalente benzina è calcolato come segue:

- per le automobili alimentate con diesel: consumo di energia (diesel) in l/100 km \times 1,06;
- per le automobili alimentate con gas naturale: consumo di energia (gas naturale) in m³/100 km \times 0,88 l/m³;
- per le automobili alimentate con gas di petrolio liquefatto (GPL): consumo di energia (GPL) in l/100 km \times 0,68;
- per le automobili alimentate con miscela di carburante E85: consumo di energia (E85) in l/100 km \times 1,71;
- per le automobili a propulsione elettrica: consumo di energia in kWh/100 km \times 0,24 l/kWh.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2407).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2407).

⁶ Basi di calcolo conformemente alla banca dati Ecoinvent (stato dei dati v2.2, 2010); www.ecoinvent.ch.

Art. 7⁷ Classificazione nelle categorie di efficienza energetica

Per il 2014 le categorie di efficienza energetica A–G sono definite come segue:

Categoria di efficienza energetica	Coefficiente di valutazione
A	≤ 420.12
B	> 420.12 fino a ≤ 441.08
C	> 441.08 fino a ≤ 470.35
D	> 470.35 fino a ≤ 496.88
E	> 496.88 fino a ≤ 524.94
F	> 524.94 fino a ≤ 572.80
G	> 572.80

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 settembre 2004⁸ concernente le indicazioni dell'etichettaEnergia per le nuove automobili è abrogata.

Art. 9⁹**Art. 9a¹⁰** Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2013

Le etichetteEnergia le cui indicazioni corrispondono agli articoli 4, 5 e 7 nella versione del 3 luglio 2012¹¹ possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2013.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2011.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2407).

⁸ [RU **2004** 4269, **2008** 1721, **2010** 585]

⁹ Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 3 lug. 2012, con effetto dal 1° ago. 2012 (RU **2012** 4055).

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 3 lug. 2012 (RU **2012** 4055). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 lug. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU **2013** 2407).

¹¹ RU **2012** 4055

